



Regolamento di funzionamento del Sistema museale di Ateneo – Università di Pisa

[D.R. n. 864/2019 del 27 maggio 2019 - Modifiche](#)

[D.R. n.1375/2015 del 17 novembre 2015 – Emanazione](#)

Articolo 1 Denominazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema museale di Ateneo dell'Università di Pisa, nel seguito indicato come SMA, nel rispetto della normativa vigente in quanto applicabile.

Articolo 2 Finalità e funzioni

1. Lo SMA, oltre a quanto già definito dall'art. 148, commi 1 e 2, del Regolamento Generale dell'Università di Pisa, ha il compito di:

- a) supportare le attività della didattica universitaria collegata alle collezioni e ai musei dello SMA;
- b) supportare le attività della ricerca universitaria collegata alle collezioni e ai musei dello SMA;
- c) promuovere e coordinare l'attività educativa finalizzata alla conoscenza del patrimonio museale rivolta al pubblico in generale;
- d) promuovere, laddove possibile, attività di ricerca autonoma da parte dei musei e delle collezioni.

2. Per lo svolgimento delle attività, lo SMA potrà stipulare convenzioni con altre istituzioni pubbliche e private.

Articolo 3 Principi di gestione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello Statuto, lo SMA è centro di gestione, dotato di autonomia gestionale, amministrativa e negoziale da esercitarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Lo SMA, che non ha personalità giuridica propria, costituisce un'articolazione organizzativa all'interno dell'Università di Pisa e si avvale di un Coordinatore organizzativo, che supporta il Presidente nella gestione amministrativo-contabile, e nell'organizzazione tecnica di tutte le attività museali.

Articolo 4 Principi di organizzazione delle risorse umane

1. Le risorse umane assegnate allo SMA sono organizzate in modo che siano assicurate adeguatamente e con continuità le seguenti funzioni fondamentali:

- a) coordinamento organizzativo dei musei;
- b) funzioni amministrative e contabili;

- c) funzioni tecniche necessarie alla conservazione e cura delle collezioni;
- d) conservazione, cura e tutela delle collezioni e del patrimonio museale;
- e) promozione e comunicazione;
- f) servizi educativi;
- g) sorveglianza, custodia e accoglienza presso le varie sedi museali;
- h) gestione dei punti vendita;
- i) supporto alla ricerca, alla didattica e alla divulgazione scientifica.

2. Per svolgere compiutamente le sue funzioni lo SMA può avvalersi anche di giovani e tirocinanti provenienti da strutture universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dei Musei, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997, D.M. n. 1044 del 17 dicembre 2013, D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 e attuato attraverso le convenzioni con i dipartimenti universitari, nonché degli operatori del servizio civile (L.R. n. 35 del 25 luglio 2006 e L.R. n. 7 del 2 marzo 2012), tenendo in ogni caso conto di eventuali modifiche e integrazioni della normativa in materia.

3. Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento dello SMA, il personale è tenuto ad un costante aggiornamento della propria preparazione; l'Università provvede alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione.

Articolo 5 Organi dello SMA

1. Sono organi dello SMA il Presidente e il Comitato di indirizzo e di controllo disciplinati dagli artt. 149, 150, 151 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Comitato di indirizzo e di controllo dello SMA si riunisce almeno due volte all'anno.

3. I verbali del Comitato, resi disponibili in tempo utile prima dell'approvazione, sono pubblici entro cinque giorni feriali dall'approvazione stessa.

4. Le modalità di convocazione del Comitato e le norme relative alla validità delle riunioni sono indicate nell'art. 51 dello Statuto. Ulteriori argomenti sono inseriti all'ordine del giorno del Comitato su richiesta di almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri del Comitato stesso, presentata al Presidente con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto allo svolgimento della riunione. Il Comitato si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Presidente o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato dovrà essere convocato entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6 Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in musei per la disciplina dei quali si rinvia a quanto previsto negli artt. 152, 154, 155, 156 del Regolamento Generale di Ateneo.

1. abrogato

2. abrogato

3. abrogato

4. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, l'elenco dei musei, e delle rispettive sedi è definito e aggiornato con Decreto Rettorale previa delibera degli organi accademici, a fini ricognitivi, l'elenco dei musei e delle rispettive sedi è contenuto nell'allegato 1) al presente Regolamento.

Articolo 7
Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il Regolamento è inoltre consultabile sul sito web di Ateneo.

Articolo 8
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa vigente in quanto applicabile.

Allegato 1)

Musei

Orto Botanico e Museo Botanico
Museo di Anatomia Umana
Museo di Anatomia Veterinaria
Museo di Anatomia Patologica
Collezioni Egittologiche
Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium
Museo degli Strumenti per il Calcolo
Museo degli Strumenti di Fisica
Museo della Grafica
Museo di Storia Naturale